

Orientamenti in materia di anticipazioni agli iscritti ex art. 11, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252¹

1. Premessa

In relazione ai numerosi chiarimenti che nel corso del tempo la COVIP ha fornito sulla tematica delle anticipazioni, attraverso Orientamenti di carattere generale e risposte a singoli quesiti, si è ritenuto utile provvedere alla loro unificazione nel presente documento. Con l'occasione si forniscono ulteriori specificazioni su taluni profili, per i quali sono state riscontrati residuali margini di incertezza applicativa.

Le complessive indicazioni contenute nel presente documento costituiscono un utile punto di riferimento per i fondi pensione nella definizione dei criteri e delle modalità per la concessione delle anticipazioni. Ciò, fermo restando che l'attuazione della disposizioni in tema di anticipazioni deve tener presente l'esigenza di contemperare i rilevanti interessi tutelati dall'art. 11, comma 7, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n.252 (di seguito: Decreto), quali quelli alla prima casa di abitazione e alla salute, con la generale finalità di concorrere alla costruzione di una rendita pensionistica adeguata, cui è preposta la previdenza complementare nel suo complesso.

2. Normativa

L'art. 11, comma 7 del Decreto, consente all'iscritto di chiedere anticipazioni sulla prestazione in ipotesi particolari. In qualsiasi momento e, dunque, a prescindere dall'anzianità di iscrizione, è possibile chiedere un anticipo in misura non superiore al 75 per cento della posizione individuale per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli. Decorso otto anni di iscrizione, l'anticipazione può essere conseguita in misura non superiore al 75 per cento della posizione per acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione. Sempre decorso otto anni di iscrizione è possibile chiedere un'anticipazione in misura non superiore al 30 per cento della posizione maturata per ulteriori esigenze dell'iscritto. Il successivo comma 8 prevede poi che le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal momento dell'iscrizione.

3. Anticipazioni per spese sanitarie

L'art. 11, comma 7, lett. a), del Decreto prevede che si possa conseguire un'anticipazione a fronte di gravissime situazioni che comportino il pagamento di spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, prevedendo che dette situazioni debbano riguardare l'aderente, il coniuge ovvero i figli.

Gli elementi oggettivi della causale possono essere individuati nella necessità e nella straordinarietà delle terapie e degli interventi attestati dalle competenti strutture pubbliche che accertino l'esigenza e il carattere straordinario e necessario della terapia o dell'intervento. Il requisito della straordinarietà potrà essere apprezzato tenendo anche conto dei principi affermati dalla

¹ Documento approvato dalla Commissione il 10 febbraio 2011.

giurisprudenza in ordine alla concessione delle anticipazioni, per la medesima causale, sul trattamento di fine rapporto. Dovrà dunque essere valutata la sussistenza del requisito della straordinarietà in un ambito complessivo, facendo riferimento a terapie o interventi di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico (sicché appare legittima l'esclusione dell'anticipazione per il rimborso di spese che, ancorché attinenti a terapie o interventi necessitati, risultino di importo non significativo).

Si considera ammissibile, anche in relazione alla tipologia e all'urgenza delle spese, la liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione anche prima della terapia o dell'intervento, sulla base di preventivi o altri documenti che il fondo ritenga idonei, ferma restando l'esigenza di acquisire successivamente dall'iscritto la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta. Così come si reputa possibile comprendere nell'ambito della spesa sanitaria a fronte della quale concedere l'anticipazione le spese di viaggio e soggiorno, anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al lavoratore beneficiario dell'anticipazione.

4. Acquisto della prima casa di abitazione

La causale prevista all'art. 11, comma 7, lett. b) riguarda l'acquisto della prima casa di abitazione da parte dell'iscritto e dei suoi figli. La normativa prevede che l'immobile costituisca prima casa e sia destinato ad abitazione dell'iscritto o dei suoi figli. La richiesta di anticipazione può essere legittimamente presentata da parte dell'aderente sia per l'acquisto della sua prima casa di abitazione sia per quella destinata a prima casa di abitazione dei figli. Al riguardo, si ha presente che, come chiarito dalla giurisprudenza che si è pronunciata sull'analoga previsione contenuta nell'art. 2120 cod. civ., l'estensione dell'applicabilità della norma alla tutela di esigenze di altri soggetti – i figli – è da intendersi possibile non solo se è l'iscritto ad effettuare l'acquisto, ma anche quando l'acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo. In base a detto orientamento giurisprudenziale risulta, pertanto, indifferente che l'immobile venga, a seguito dell'acquisto, intestato all'iscritto ovvero al figlio.

Tenuto sempre conto della giurisprudenza formatasi in materia di anticipazioni, per prima casa di abitazione deve intendersi la casa destinata a residenza o a dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi dell'iscritto o dei suoi figli. L'anticipazione può quindi essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal fondo pensione, l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell'iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale.

Quanto agli ulteriori soggetti intestatari del bene acquistato, si ritiene che il beneficio possa essere concesso anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, considerato che l'immobile in tal caso rientra *ex lege* nel patrimonio dell'iscritto.

La circostanza che l'immobile debba costituire prima casa dell'iscritto esclude poi che possano assumere rilievo, ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, eventuali comunicazioni con cui l'iscritto dichiara di aver comunque provveduto al pagamento del prezzo di compravendita, qualora tale affermazione non trovi rispondenza nell'effettiva intestazione dell'immobile in capo all'iscritto stesso, ai suoi figli o al coniuge in regime di comunione legale dei beni.

È anche da ritenersi esclusa la possibilità di conseguire l'anticipazione da parte di un iscritto che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie. Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare (previsto dall'art. 155-*quater*, primo comma, cod. civ.), lungi dal sottrarre il diritto di proprietà, anche *pro-quota* dell'immobile al coniuge non assegnatario, risponde a un interesse prevalente e comune a entrambi i genitori, cioè la conservazione della dimora familiare, dove verosimilmente i figli hanno vissuto prima della separazione dei genitori. A ciò va aggiunto che l'assegnazione della casa coniugale non sottrae la titolarità del diritto di proprietà al coniuge non assegnatario, né sottrae il diritto di godimento in via definitiva, in quanto opera il principio generale di modificabilità in ogni tempo del provvedimento di assegnazione della casa coniugale per fatti sopravvenuti. In definitiva, la natura giuridica e la funzione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale confermano la permanenza del diritto di proprietà dell'immobile in capo al coniuge non assegnatario.

Circa i modi di acquisto del diritto di proprietà, è possibile concedere l'anticipazione anche in fattispecie diverse dall'ordinario acquisto da terzi (tipicamente, mediante contratto di compravendita) come l'acquisto in cooperativa e la costruzione della casa di abitazione su suolo proprio.

È inoltre ammissibile l'erogazione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto di una quota della proprietà immobiliare, fermo restando che l'anticipazione dovrà essere erogata avendo a riferimento il valore della quota acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l'acquisto della proprietà, e non quello dell'intero immobile. Ciò, ovviamente, in presenza anche degli altri requisiti previsti dalla lett. b); è quindi necessario che l'immobile costituisca prima casa di abitazione e che sia destinato a residenza o dimora abituale dell'aderente o dei suoi figli.

Differente è, invece, il caso dell'acquisizione da parte dell'iscritto della titolarità di diritti reali di godimento sull'immobile diversi dal diritto di proprietà. In proposito, si ritiene che la nozione di "acquisto della prima casa di abitazione" comprenda solo l'ipotesi di acquisto del diritto di proprietà e non anche di diritti reali su beni altrui, quali l'usufrutto, che presentano rispetto alla proprietà carattere parziale.

Ipotesi particolare è quella dell'acquisto della proprietà superficiaria. Ai sensi dell'art. 952, comma 2, cod. civ. per proprietà superficiaria si intende la proprietà della costruzione già realizzata su un terreno di proprietà di terzi. In tale ipotesi l'acquirente non acquista la piena proprietà dell'immobile, né il mero diritto di superficie, consistente nel diritto di realizzare una costruzione al di sopra o al di sotto del suolo altrui, ma acquista un *quid pluris* rispetto al diritto di superficie, in quanto, essendo già realizzata la costruzione, egli diviene direttamente proprietario della stessa, pur non essendo proprietario del suolo.

Nel caso della proprietà superficiaria si determina una "scissione orizzontale dell'assetto dominicale", nel senso che il concedente mantiene la proprietà del suolo e l'acquirente acquista solo la proprietà dell'opera sovrastante. La proprietà superficiaria, quindi rappresenta un'eccezione alla regola generale per cui il proprietario del suolo è anche proprietario dell'immobile su di esso costruito. Si evidenzia, inoltre, che l'art. 953 cod. civ., considera compatibile con tale tipologia di proprietà l'apposizione di una scadenza, il cui sopraggiungere segna il passaggio della proprietà del fabbricato al proprietario del suolo, che ricongiunge in capo a sé le posizioni soggettive precedentemente distinte.

Nonostante il suo carattere parziale e temporaneo, la proprietà superficiaria presenta, comunque, la stessa natura giuridica del diritto di proprietà ed è, dunque, assoggettata alla medesima disciplina giuridica. Il titolare di tale diritto è, infatti, proprietario dell'immobile fino alla scadenza. Stante quanto sopra e considerata la generica formulazione della lett. b), si ritiene che l'anticipazione della posizione individuale della forma pensionistica possa essere riconosciuta a fronte di un acquisto di un immobile a titolo di proprietà superficiaria, sempre a condizione che l'immobile costituisca prima casa di abitazione dell'acquirente o dei figli, e che tale destinazione sia adeguatamente documentata.

In merito all'acquisto della nuda proprietà di un immobile, si rileva che lo stesso non comporta, di norma, in capo all'acquirente la titolarità del diritto di godere dell'immobile acquistato e quindi l'acquisto della nuda proprietà non può dare titolo al conseguimento dell'anticipazione. Nel contempo non può escludersi che, in casi particolari, le parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale si accordino in modo da consentire al nudo proprietario di risiedere nell'immobile acquistato. Ne deriva che nel caso in cui l'acquirente della nuda proprietà di un immobile abbia anche ivi stabilito la sua residenza, e tale circostanza sia debitamente documentata, risultano sussistere i requisiti di cui all'art. 11, comma 7, lett. b).

La previsione dell'art. 11, comma 7, lett. b) riguardante l'acquisto della prima casa di abitazione porta, poi, a escludere che il beneficio possa essere concesso in caso di successivo acquisto di una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell'iscritto.

È poi da ritenersi escluso il conseguimento dell'anticipazione per acquisti della proprietà di immobili che non comportino oneri a carico dell'iscritto, come nel caso di acquisti a titolo gratuito (es. donazione). Ciò in quanto la disciplina delle anticipazioni risponde all'esigenza di contemperare l'interesse dell'iscritto ad acquistare la prima casa di abitazione con la generale finalità, cui è preposta la previdenza complementare, di favorire la costruzione di una rendita pensionistica aggiuntiva. La norma che consente di conseguire anticipatamente la prestazione di previdenza complementare trova, quindi, la sua *ratio* nell'esigenza di concorrere al pagamento del corrispettivo del bene oggetto dell'acquisto.

Quanto alla localizzazione dell'immobile acquistato, non costituisce elemento di valutazione l'ubicazione dello stesso in Italia o all'estero, non rinvenendosi nella normativa elementi tali da giustificare una differenziazione di disciplina sulla base di tale profilo. In effetti, la lett. b) del comma 7 non reca alcun parametro che possa indurre a collegare l'anticipazione ai soli acquisti aventi ad oggetto immobili situati in Italia. A prescindere dal luogo in cui si trova l'immobile, anche in questo caso dovrà valutarsi la destinazione dello stesso, potendo l'anticipazione essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal fondo pensione, l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell'iscritto ovvero di un suo figlio, in quanto lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale.

Circa la documentazione comprovante l'acquisto, si rileva che la normativa richiede che l'acquisto sia documentato con "atto notarile". Si ha presente, al riguardo, l'evoluzione che l'analogica normativa in materia di anticipazione sul trattamento di fine rapporto ha subito per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale che ha sancito la possibilità di ottenere l'anticipazione anche in ipotesi di acquisto *in itinere*, attraverso documenti (anche diversi dall'atto notarile) idonei a dimostrarne l'effettività.

Sul punto si reputa che possano essere valutate positivamente da parte dei fondi pensione modalità di concessione dell'anticipazione che, pur nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge, non rendano di fatto difficilmente fruibile il relativo beneficio. Non appare pertanto necessaria la produzione dell'atto notarile di acquisto contestualmente alla domanda di concessione del beneficio, potendosi ad esempio ammettere il conseguimento dell'anticipazione sulla base della documentazione riconosciuta adeguata dal fondo (ad esempio, contratto preliminare), anche anteriormente alla conclusione dell'atto di acquisto, ferma restando la necessità della presentazione dell'atto notarile una volta effettuata la stipula. In alternativa, potrebbe essere valutato l'utilizzo di prassi analoghe a quelle previste per i mutui bancari, adottando il provvedimento di concessione dell'anticipazione sulla base del contratto preliminare e provvedendo poi all'effettivo versamento delle somme in sede di rogito notarile.

Rimane ferma, anche in questo ambito, l'autonomia dei fondi nel definire, secondo il loro prudente apprezzamento, modalità operative atte a garantire la fruibilità del diritto all'anticipazione in un contesto comunque coerente con le indicazioni normative.

Ulteriore questione riguarda il termine per la presentazione della domanda di conseguimento dell'anticipazione rispetto alla data di acquisto. Tale fattispecie può, ad esempio, ricorrere nel caso in cui l'immobile sia stato acquistato prima della maturazione degli otto anni di permanenza presso la forma pensionistica complementare. Sul punto si ritiene che debba sussistere una stretta connessione tra la domanda di anticipazione e l'acquisto dell'immobile, da escludersi, nel caso di acquisto già avvenuto, quando il decorso del tempo sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l'esigenza tutelata dalla norma.

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti, aventi ad oggetto la concreta determinazione del termine, si reputa utile chiarire che è da considerarsi congruo, rispetto alle finalità sopra evidenziate, il termine di 18 mesi dalla data dell'acquisto. È peraltro da ritenersi ammissibile che le forme pensionistiche complementari prevedano termini anche più brevi rispetto a quello indicato.

5. Ristrutturazioni della prima casa di abitazione

La seconda causale prevista dalla lett. *b*) del comma 7, del Decreto riguarda la realizzazione di interventi di ristrutturazione, di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 1, dell'art. 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione. L'interpretazione sistematica delle disposizioni contenute nell'art. 11, comma 7, lett. *b*) consente di ritenere che l'anticipazione per tale causale possa essere conseguita per gli interventi di ristrutturazione sostenuti, sia relativamente all'immobile di proprietà dell'iscritto destinato a prima casa di abitazione, sia relativamente a quello, avente la medesima destinazione, di proprietà dei figli. È quindi escluso il conseguimento dell'anticipazione per sostenere spese di ristrutturazione nel caso in cui l'immobile non sia di proprietà dell'iscritto (o dei suoi figli) ma di terzi, anche laddove l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'iscritto (o dei suoi figli).

Gli interventi di ristrutturazione, secondo la normativa richiamata, devono essere documentati in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In virtù del richiamo ivi contenuto, la normativa da prendere a riferimento è quella di cui al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, recante le disposizioni di attuazione delle previsioni della stessa legge n. 449 del 1997 in materia di detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia. In base alla predetta

normativa, per fruire delle detrazioni IRPEF sulle spese di ristrutturazione, i contribuenti sono tenuti ad osservare una serie di adempimenti e a produrre e conservare taluni documenti.

Prima dell'inizio delle opere di ristrutturazione è necessario inviare una comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, redatta su apposito modello, ed allegare alla stessa una serie di documenti (tra cui, copia della concessione, dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia); in luogo di tutta la predetta documentazione allegata, i contribuenti possono produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. Per alcune tipologie di lavori, deve, inoltre, essere inviata apposita comunicazione all'Azienda sanitaria locale competente per territorio. I contribuenti interessati devono, inoltre, conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico.

Anche in questo ambito si riconosce all'autonomia dei fondi pensione la possibilità di definire, secondo il loro prudente apprezzamento, modalità operative atte a garantire la fruibilità del diritto all'anticipazione in un contesto di complessiva coerenza con le indicazioni normative.

Nello specifico, si ritiene, comunque, ammissibile che i fondi pensione prevedano la possibilità di dar corso alla liquidazione delle somme richieste dall'aderente, anche prima dell'inizio dei lavori e dell'effettuazione dei relativi pagamenti, a condizione che sia almeno acquisita la documentazione essenziale al fine di riscontrare l'effettiva volontà di procedere alla realizzazione dei relativi interventi (quale, ad esempio, copia della raccomandata inoltrata al Centro Operativo di Pescara, copia della concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori ovvero copia dell'autocertificazione prodotta, nonché copia dei preventivi di spesa). Resta, in ogni caso, ferma l'esigenza di acquisire successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta.

6. Altre esigenze dell'iscritto

L'art. 11, comma 7, lett. c) del Decreto consente di chiedere anticipazioni per ulteriori esigenze dell'iscritto, decorsi otto anni dall'iscrizione e per un importo non superiore al 30 per cento. Per l'esercizio di tale facoltà è, quindi, sufficiente la richiesta dell'iscritto e il decorso del periodo minimo previsto, non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa le motivazioni alla base della richiesta.

Sono da ricondurre a tale causale le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui all'art. 7, comma 2, della legge 8 marzo 2000 n. 53 e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali di cui all'art. 5, comma 1, del d. lgs. 26 marzo 2001 n. 151. Tali forme di anticipazione possono essere, pertanto, richieste, nei limiti ora previsti dall'art. 11, comma 7, lett. c).

7. Anzianità di iscrizione

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per il conseguimento delle anticipazioni di cui alle lett. b) e c) dell'art. 11, comma 7, del Decreto devono considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso

non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Si ritiene che nel computo dell'anzianità di partecipazione debbano essere compresi anche i periodi di partecipazione ai piani pensionistici individuali istituiti prima dell'entrata in vigore del Decreto e che non siano stati allo stesso adeguati (c.d. PIP "vecchi").

Circa il momento da prendere in considerazione per la decorrenza degli otto anni necessari per poter chiedere l'erogazione di anticipazioni, si ritiene che debba farsi riferimento al momento dell'iscrizione, anche qualora l'adesione non coincida con la decorrenza della contribuzione. Ciò è supportato dalla previsione del comma 9 dello stesso art. 11, in base al quale "ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta di anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale."

Le anticipazioni possono essere concesse anche durante il periodo di eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza (ipotesi ammessa dall'art. 8, comma 11 del Decreto). L'iscritto può infatti sempre chiedere l'erogazione delle anticipazioni fino al momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di previdenza complementare, purché si trovi nelle condizioni di cui all'art. 11 comma 7 del Decreto.

Tale diritto spetta anche all'iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione e ha optato per il mantenimento della posizione nel fondo pensione, senza versamento di ulteriori contributi. L'aderente conserva, infatti, la qualifica di iscritto a una forma pensionistica complementare anche se, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, opta per la permanenza della sua posizione individuale presso la forma pensionistica complementare; lo stesso può, dunque, esercitare tutte le opzioni previste dalla normativa. Quanto sopra vale, dunque, sia nel caso in cui l'aderente abbia maturato i requisiti per la prestazione pensionistica complementare di cui all'art. 11, comma 2 del Decreto, sia nel caso in cui abbia perso i requisiti di partecipazione e abbia titolo per usufruire delle prestazioni di cui all'art. 14, commi 2 o 5 del Decreto.

8. Reiterazione della richiesta

Le richieste di anticipazioni possono essere reiterate, anche in riferimento a una medesima causale, fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell'iscrizione e il massimale erogabile.

Il raggiungimento dei previsti otto anni di iscrizione, ora richiesto per la fruizione delle sole anticipazioni di cui all'art. 11, comma 7, lettere b) e c) del Decreto, è da intendersi unicamente come periodo minimo per formulare per la prima volta una richiesta di anticipazione per le relative causali. Una volta maturato siffatto periodo, l'iscritto ha facoltà di esercitare il suo diritto alle anticipazioni, anche reiterando successivamente la richiesta, non sussistendo nella normativa limitazioni di ordine temporale tra una richiesta e l'altra.

In tale ambito permangono margini di autonomia per gli organi delle forme pensionistiche complementari nel regolare il concreto esercizio del diritto all'anticipazione, in modo da contemperare, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, il conseguimento delle finalità cui è preposto l'istituto dell'anticipazione con le esigenze di corretto svolgimento dell'attività amministrativa della forma pensionistica.

A fronte di ciascuna richiesta di anticipazione e prima dell'erogazione della stessa, la forma pensionistica dovrà comunque controllare che le somme complessivamente erogate all'iscritto a detto titolo (a fronte anche di precedenti richieste di anticipazioni) non risultino superare il tetto del 75 per cento del totale della posizione individuale. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non potranno, infatti, eccedere il 75 per cento della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l'importo da erogarsi dovrà essere ridotto entro il limite consentito.

Circa i massimali, è da tenere, innanzitutto, presente che quelli di cui al comma 7 devono essere, di norma, calcolati sul montante effettivamente in essere presso la forma pensionistica complementare al momento della richiesta (ovvero al momento dell'erogazione dell'anticipazione). In caso di reiterata richiesta di anticipazioni occorre anche procedere ad alcune verifiche di compatibilità dell'importo come sopra determinato rispetto ai limiti percentuali complessivamente previsti dal legislatore. Innanzitutto dovrà essere verificato il rispetto del massimale di cui all'art. 11, comma 8 del Decreto, prendendo a riferimento la posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.

Con specifico riguardo, poi, all'ipotesi di cui all'art. 11, comma 7 lett. c), al fine di evitare che tramite la reiterata richiesta di anticipazioni si possano eludere i vincoli percentuali previsti dalla normativa, dovrà anche essere verificato che l'insieme delle anticipazioni richieste per tale causale non superi, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.